

REGOLAMENTO

ACQUEDOTTO

COMUNALE

# Definizioni

Agli effetti del presente Regolamento si intende:

- per tubazione stradale il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dall'impianto di captazione o distribuzione, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza
- per allacciamento d'utenza o impianto esterno quel complesso di dispositivi, apparecchiature ed elementi compresi fra la tubazione stradale (questa esclusa) ed il punto di consegna dell'acqua all'utenza (questo compreso) individuato nel contatore normalmente ubicato nella presa a pozzetto sita al confine della proprietà
- per impianto interno il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono l'acqua dal contatore (questo escluso) agli apparecchi utilizzatori
- L'esecuzione delle opere dell'impianto interno e la manutenzione sono a carico del proprietario dell'immobile o, per esso, dall'utente che dovrà effettuarle con la massima cura essendo responsabile di tutti i danni che dovessero derivare dalle opere stesse e/o dalla loro erronea esecuzione
- per contatore l'apparato di misura dell'acqua fornito ed installato a cura e spese della Società, che ne effettuerà la manutenzione e ne manterrà la proprietà

Gestione

Il Comune viene identificato nel seguito come "Ente Concedente". Lo stesso può affidare ad una Società Concessionaria il servizio di distribuzione dell'acqua potabile. L'identificazione nel seguito di "Società" è valida quindi sia per il Comune, qualora gestisca il servizio in proprio, che per la Società Concessionaria nell'ipotesi sopra indicata.

## TITOLO I

### NATURA E MODALITÀ DELLA DISTRIBUZIONE

#### Art. 1 Fornitura dell'acqua

La Società erogherà principalmente acqua potabile con il sistema a misura per usi privati e pubblici nei limiti della disponibilità derivante dalla portata delle fonti di approvvigionamento e nell'osservanza delle condizioni stabilite nel presente Regolamento. Le forniture saranno ordinarie e provvisorie, per le forniture a carattere provvisorio le condizioni dovranno rispettare i criteri generali fissati dall'art. 22 e, caso per caso, saranno fissate condizioni particolari all'atto della sottoscrizione della domanda di somministrazione. La Società potrà fornire, subordinatamente agli scopi suddetti, acqua anche per uso industriale ed agricolo, nei limiti delle disponibilità e delle possibilità tecniche di erogazione, in relazione ai quantitativi richiesti. In ogni caso dette forniture sono in ogni tempo revocabili e, a giudizio insindacabile della Società, possono essere temporaneamente sospese senza che ciò possa dar luogo in qualsiasi modo a risarcimenti.

#### Art. 2 Sistema di distribuzione dell'acqua

Le forniture di acqua sono effettuate a deflusso libero, misurato da contatore. Sono eventualmente ammesse forniture a forfait con erogazione a bocca libera solo per le bocche da incendio. Ogni prelievo di acqua da parte dei privati, all'infuori che dalle bocche di erogazione impiantate per regolari forniture e dalle pubbliche fontanine, nei limiti prescritti dall'art. 19, è vietato e considerato in malafede anche agli effetti penali.

### Art. 3 Durata della concessione

Le forniture ordinarie hanno di norma la durata di un anno decorrente dal primo gennaio. Se il contratto sarà stipulato nel corso dell'anno, la sua durata sarà pari alla frazione dell'anno in corso ed a tutto l'anno successivo. Per casi particolari la Società può autorizzare una più breve durata della fornitura, da stabilirsi caso per caso.

### Art. 4 Modalità per la disdetta

Gli utenti che non intendono rinnovare il contratto per la fornitura dell'acqua, rappresentato dalla polizza di concessione, devono dichiararlo per iscritto alla Società almeno un mese prima della scadenza dell'atto di fornitura. In mancanza di disdetta la fornitura si intende rinnovata per un altro periodo uguale a quello fissato nell'atto di fornitura ed alle stesse condizioni, e così successivamente fino a che non si sia verificata la disdetta, salvo la facoltà della Società di cui all'art. 18 del presente regolamento.

Tutte le spese di bollo e registrazioni inerenti alla rinnovazione del contratto sono a carico degli utenti.

L'utente dovrà riconsegnare in buono stato il contatore e gli accessori di proprietà del Comune

## TITOLO II

### CONCESSIONI

#### I – NORME GENERALI

### Art. 5 Forniture

I proprietari od usufruttuari di stabili su strade e piazze canalizzate forniranno di acqua potabile, con le limitazioni di cui all'art. 1, gli stabili di loro pertinenza in tutti gli appartamenti di abitazione ed in tutti gli annessi nei quali, per ragioni di igiene, occorre l'uso dell'acqua potabile.

### Art. 6 Scarico delle acque

Ogni fornitura d'acqua per qualunque uso è subordinata all'accertamento da parte della Società, che sia assicurato il regolare smaltimento delle acque di rifiuto mediante fognature o con altro sistema ritenuto idoneo dall'Ufficio competente del Comune e/o della USSL.

### Art. 7 Norme per le forniture

Le forniture d'acqua potabile sono fatte di norma ai proprietari, enfiteuti ed usufruttuari degli immobili. Potranno essere fatte pure ai fittuari col consenso legale del proprietario purché la

durata della fornitura non ecceda i limiti della durata dell'affitto tuttora decorrente e comprovata da contratto di locazione certa.

Nel caso che un fabbricato sia costituito da più unità immobiliari appartenenti a proprietari diversi con sovrapposizione delle porzioni di proprietà (fabbricato in condominio) verrà concessa un'unica utenza per tutto lo stabile con misuratore generale, l'utenza verrà intestata all'Amministratore del Condominio o ad un legale rappresentante di esso, che ne risponde ai sensi di legge oppure ad un unico nominativo indicato dai proprietari.

In casi particolari, a giudizio insindacabile della Società, può per ragioni tecniche, farsi luogo a più forniture e nel numero che verrà stabilito dalla Società.

In generale si prescrive che le forniture siano tante quanti sono gli usi, gli interessi o le industrie, applicandosi a ciascuno la corrispondente tariffa.

Fatti salvi i casi previsti nel presente Regolamento, è proibito all'utente di cedere ad altri utenti o fabbricati l'acqua che gli viene fornita.

È altresì proibito innestare sulla presente derivazione prese a favore di immobili o unità immobiliari non contemplati nel contratto di fornitura.

È fatto assoluto divieto all'utente di immettere nelle condutture acque provenienti da fonti proprie o da altri acquedotti.

Ogni infrazione accertata alle norme presenti comporterà un'azione di risarcimento danni salvo che il fatto non costituisca reato.

#### Art. 8 Domanda di fornitura

La domanda di fornitura d'acqua in carta da bollo competente dovrà essere redatta in conformità di apposito modulo rilasciato dalla Società e dovrà essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante.

In tale domanda corredata da una copia del progetto di allacciamento, devono essere indicati il nome, il cognome ed il domicilio del richiedente: la frazione, la via ed il numero civico dello stabile al quale l'acqua è destinata, l'uso dell'acqua, il numero delle famiglie quando la richiesta è fatta per uso domestico.

Per usi promiscui o diversi dovrà essere indicato il numero dei negozi, dei magazzini od altro. La richiesta fatta dal proprietario dov'essere accompagnata da titolo dimostrante il proprio diritto sull'immobile; quella dell'affittuario dal nulla del proprietario della casa e della scrittura di fitto che ne dimostri la ulteriore durata superiore od uguale a quella prescritta dall'art. 3.

La richiesta comporta l'obbligo per il richiedente a sottostare senza riserve od eccezioni, alle condizioni del presente Regolamento, alle tariffe vigenti, nonché a tutte quelle norme tecniche od amministrative, che venissero successivamente emanate dall'Amministrazione Comunale.

Nel caso che la domanda venga accettata, l'erogazione sarà eseguita con misuratore e con assegnazione di portata che verrà indicata nel contratto.

Le utenze relative alle nuove costruzioni, destinate quindi alla continuità della fornitura, verranno concesse per la durata del cantiere, ma con opere di presa già dimensionate secondo il fabbisogno del fabbricato ultimato.

Resta inteso che il proprietario dello stabile, ad ultimazione dei lavori, dovrà richiedere la volturazione dell'utenza per l'uso a cui il fabbricato è destinato

#### Art. 9 Diritto di rifiuto e di revoca delle forniture

La Società, previo accertamento o parere tecnico, avrà facoltà insindacabile di accogliere o respingere la domanda di fornitura, nonché di subordinare l'accoglimento a modifiche o prescrizioni di sua determinazione.

Del pari sarà in facoltà della Società revocare in qualsiasi tempo la fornitura fatta o rifiutare il rinnovo, qualunque sia l'uso dell'acqua, qualora si verificassero condizioni eccezionali di erogazione o di servizio o altri gravi motivi da vagliarsi insindacabilmente dalla Società stessa.

#### Art. 10 Modalità successive alla richiesta di fornitura

Per ottenere la fornitura il richiedente dovrà provvedere al versamento, alla Società delle somme richieste a norma del presente Regolamento.

La fornitura d'acqua per qualsiasi uso si intenderà definitivamente accordata con l'approvazione della Società.

Spetta alla Società di determinare il diametro della presa e le caratteristiche del contatore, in relazione al consumo massimo richiesto dall'utente o dall'acquedotto determinato o consentito, e scegliere il luogo per la derivazione della presa e per il collegamento del contatore che sarà fornito dalla Società la quale ne rimane proprietaria.

Qualunque lavoro per realizzare allacciamenti, effettuare riparazioni e manutenzioni di qualsiasi condotta esterna od apparecchio misuratore è eseguito esclusivamente dalla Società, direttamente o a mezzo degli installatori dalla stessa autorizzati.

Per ogni fornitura e per ogni uso a cui l'acqua è destinata, l'utente assume l'obbligo di un minimo di consumo mensile garantito, stabilito nell'atto di fornitura e da pagarsi anche quando non venga consumato. I valori di soglia dei minimi consumi mensili per i diversi usi dell'acqua, e le rispettive tariffe, sono stabiliti dagli organismi competenti e potranno dagli stessi essere variati o essere riferiti a differenti periodi nel rispetto della normativa vigente.

Il minimo di consumo garantito non può essere ridotto per fatto dall'utente durante la fornitura.

#### Art. 11 Proprietà delle condotte

Le condotte stradali anche se costruite con contributo a fondo perduto degli utenti, e le derivazioni trasversali costruite a totale spese degli utenti per la parte ricadente fino al contatore, appartengono all'Ente concedente o alla Società previa accordi con l'Ente restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta. Sono invece di proprietà dell'utente le condotte ricadenti a valle del contatore. Sono di proprietà della Società i contatori.

#### Art. 12 Manutenzione delle condotte

La modifica o lo spostamento di impianti a qualsiasi causa dovuti ed in particolare richiesti per lavori da compiersi dall'Ente Concedente, dalla Provincia o dallo Stato, saranno eseguiti a cura e a spese dell'Ente richiedente previa la sorveglianza della Società.

Tutte le verifiche, manovre, riparazioni e manutenzioni occorrenti alle derivazioni, dalla presa stradale fino all'apparecchio misuratore compreso, spettano esclusivamente alla Società e sono vietate agli utenti od a chiunque altro sotto pena de pagamento dei danni e delle eventuali azioni penali.

La spesa relativa a tali operazioni è rimborsata sotto le forme previste nel presente Regolamento.

L'utente ha l'obbligo di dare immediato avviso alla Società di qualunque guasto delle condutture e degli apparecchi, di irregolarità nella erogazione o inconvenienti di qualunque natura; la Società si riserva la facoltà di chiudere la presa qualora l'utente non abbia ottemperato a tale obbligo e di eseguire di ufficio le riparazioni a carico dell'utente.

#### Art. 13 Successioni nel rapporto di somministrazione

I contratti di fornitura d'acqua non potranno mai intendersi risolti per il fatto che l'immobile provvisto si trasferisca ad altri proprietari od usufruttuari.

Il precedente proprietario ed i suoi eredi saranno sempre responsabili verso la Società degli obblighi derivanti dal contratto, qualora i nuovi proprietari od usufruttuari non assumono detti obblighi o la fornitura fino alla sua scadenza.

In qualunque caso di trasferimento di proprietà dell'immobile provvisto d'acqua, sia il proprietario che cessa, sia quello che subentra dovranno darne comunicazione scritta alla Società di sospendere la fornitura dell'acqua e di procedere alla rimozione ove non sia intervenuta la regolarizzazione della fornitura.

Il trapasso avrà vigore col 1° giorno del mese solare successivo a quello in cui saranno espletati gli adempimenti sopra prescritti

#### Art. 14 Variazioni di tariffe e del regolamento

Le tariffe e le disposizioni del presente Regolamento potranno essere modificate a norma di Legge senza l'obbligo di darne avviso agli utenti bastando a tale uopo la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

#### Art. 15 Interruzioni di servizio – effetti – rivalsa

La Società non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso, anche senza preavviso, e per diminuzioni di pressione nelle condotte, pur provvedendo, come è possibile e con la maggiore sollecitudine, a rimuovere le cause; l'utente non potrà pretendere per questo alcun risarcimento di danni o rimborso di spese, né la risoluzione del contratto.

In ogni caso la temporanea interruzione dell'acqua non dispensa l'abbonato dal pagamento del canone alle rispettive scadenze.

Nessun rimborso è dovuto nei casi nei quali l'interruzione sia stata provocata dall'utente.

#### Art. 16 Risoluzioni di diritto delle forniture

Le somministrazioni si intendono risolte di diritto:

- a) nel caso di cessazione di industria o di esercizio derivante dal fallimento dell'utente;
- b) nel caso di distruzione e demolizione degli immobili.

Restando salvi i diritti della Società, in ognuno di tali casi, per la riscossione dei crediti maturati.

La fornitura si intende inoltre revocata senza intervento di atto alcuno da parte della Società allorquando, per morosità dell'utente, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un mese.

In tal caso la Società ha diritto di riscuotere immediatamente, in unica soluzione, a titolo di penale, tutto l'importo del canone fino al termine della fornitura.

#### Art. 18 Revoca della fornitura per abusi

L'utente, che effettua operazioni non esplicitamente consentite dal presente Regolamento, risponde per le conseguenze civilmente e penalmente; senza pregiudizio da parte della Società dell'immediata chiusura della presa e della revoca della fornitura.

La revoca della fornitura nei casi nei quali sia pronunciata per colpa dell'utente, non esime questi dal pagamento dei canoni dovuti fino al termine della fornitura, i quali anzi devono

essere pagati in una unica soluzione a titolo di penale, indipendentemente dal rimborso dei danni.

## II – NORME SPECIALI

### Art. 19 Fontanine pubbliche ed altri impianti per usi pubblici

Sono impianti per uso pubblico:

- a) le fontanine pubbliche nei limiti che saranno stabiliti dall'Ente cedente tenute presenti le esigenze ambientali, sociali e tecniche;
- b) le bocche da innaffiamento di strade e giardini pubblici (idranti);
- c) gli impianti destinati a lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi, a carico del Comune;
- d) gli impianti destinati ai pubblici lavatoi a carico del Comune;
- e) le bocche da incendio impiantate sul suolo stradale per conto del Comune.

Per gli usi di cui alle lettere a), b), c), d) l'acqua è misurata con contatore, per gli usi di cui alla lettera e) l'erogazione è a deflusso libero, senza limitazione e misura, con le modalità prescritte all'art. 21 e seguenti.

Il prezzo per l'acqua erogata per gli usi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo precedente è quello della tariffa agevolata per usi domestici senza eccedenze.

I canoni dovuti per l'uso delle bocche da incendio di cui alla lettera a) sono stabiliti all'art. 21. È vietato attingere acqua dagli impianti destinati agli usi di cui ai precedenti articoli, per usi diversi da quelli specificatamente indicati dagli articoli stessi.

Spetta al Comune la vigilanza delle pubbliche fontanine.

È permesso di attingere acqua alle pubbliche fontanine nei limiti dei bisogni per uso potabile e domestico.

È pertanto vietato:

- a) attingere e trasportare acqua delle fontanine con mezzi di capacità superiore a litri cinquanta;
- b) applicare direttamente alle bocche di erogazione qualsiasi mezzo di conduzione dell'acqua;
- c) attingere acqua mediante canali, tubi o altri mezzi per condurla in locali privati, pozzi, cisterne nonché in botti;
- d) modificare o alterare il getto delle fontanine allo scopo di ottenere una maggiore portata per destinarla ad uso diverso dal potabile;
- e) destinare l'acqua prelevata a qualsiasi altro uso che sia diverso da quello potabile e domestico.

Le acque reflue delle pubbliche fontanine devono essere, a spese dell'Amministrazione Comunale, immesse nella fognatura; in mancanza di fognatura devono essere allontanate in modo tale che non ne derivi pregiudizio all'igiene pubblica.

#### Art. 20 Forniture per uso industriale e/o artigianale

Sono considerate forniture per uso industriale quelle destinate agli opifici che abbiano per oggetto le manifatture e le trasformazioni delle materie prime e la produzione di luce, gas, forza motrice e simili, nonché agli stabilimenti balneari, ai frigoriferi, alle lavanderie, a gli stabilimenti portuali ed opifici industriali di pubbliche Amministrazione, e quelle altre la cui destinazione sia da ritenersi tale a giudizio esclusivo della Società, con le limitazioni e garanzie da destinarsi caso per caso.

Il minimo impegnativo per ogni fornitura ad uso industriale e/o artigianale e le tariffe per detto uso sono deliberate ed approvate dagli organi competenti secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente.

Vale per le utenze industriali e/o artigianali quanto esposto ai successivi articoli concernenti le utenze domestiche.

#### Art. 21 Forniture per usi speciali

In seguito ad apposita domanda redatta secondo le prescrizioni dell'art. 8 la Società può concedere speciali derivazioni per bocche da incendio da impiantarsi all'esterno o all'interno di uno stabile.

La domanda di fornitura di acqua per bocche da incendio da installare nell'interno di uno stabile deve essere sempre accompagnata dal progetto esecutivo dell'impianto interno approvato dai Vigili del Fuoco.

Le diramazioni per bocche da incendio sono isolate, con attacco diretto dalla tubazione stradale ed indipendenti da qualunque altra derivazione.

Tutte le bocche di erogazione verranno suggellate dalla Società e solo in caso di incendio l'utente potrà rompere il suggello per servirsi della presa, dandone però tempestivo avviso scritto alla Società.

La rottura del suggello non per causa di incendio o la mancanza di avviso prescritto entro 24 ore dalla segnalazione dell'incendio, danno luogo alle sanzioni di cui all'art. 39

L'utente può procedere alla verifica della bocca incendio che tuttavia deve essere sempre eseguita in presenza del personale della Società, il quale provvede alla riapposizione dei suggelli.

Per tale verifica l'utente deve versare anticipatamente alla Società un importo pari al valore di 25 mc. Di acqua al prezzo massimo per ogni bocca da verificare.

Nessuna responsabilità assume la Società per l'efficienza del funzionamento delle bocche in caso di incendio.

I canoni annui per le forniture per bocche da incendio sono fissati con deliberazione della Giunta Comunale.

Per gli impianti speciali di estinzioni d'incendi a bocche multiple saranno stabilite condizioni particolari.

### FORNITURE PROVVISORIE

#### Art. 22 Natura delle forniture provvisorie

Sono richieste forniture provvisorie quelle:

- a) che siano richieste o concesse per durata inferiore a quella indicata dall'art. 3;
- b) che siano concesse in via temporanea in deroga alle disposizioni particolari del presente regolamento;
- c) che siano fatte con derivazioni praticate a valle dei contatori di impianti preesistenti, quando non fosse possibile, per ragioni contingenti, la presa diretta dalle condotte stradali, a giudizio insindacabile della Società;
- d) che siano fatte da condotte di altre Amministrazioni, o di Enti pubblici o privati, col consenso degli stessi e della Società quando l'acqua distribuita venga da essa fornita;
- e) che siano fatte con prelievi occasionali od isolati.

Le norme e tariffe che regolano la costruzione degli impianti per forniture provvisorie e le forniture stesse, sono quelle prescritte dal presente regolamento per gli impianti e le forniture ordinarie limitatamente al periodo di validità della fornitura.

Per le forniture a contatore deve essere pagata anticipatamente, oltre il canone corrispondente al consumo impegnato, altra somma in conto degli eventuali consumi in eccedenza, non inferiore all'importo del canone annuo di nolo contatore.

Per tutte le forniture provvisorie è riservata alla Società la facoltà di porre altre condizioni e garanzie caso per caso.

## TITOLO III

### ACCERTAMENTI DEI CONSUMI - ECCEDENZE - MODALITÀ DI PAGAMENTO

#### APPARECCHI DI MISURA

##### Art. 23 Letture dei misuratori

La lettura dei misuratori e relativa fatturazione sarà effettuata con periodicità bimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale a giudizio della Società, la stessa potrà procedere ad una lettura a tempi più brevi per i casi di utenti con consumo particolarmente elevato.

Per esigenze di servizio della Società, la stessa può provvedere che le letture dei contatori siano effettuate dagli utenti, i quali saranno tenuti a riportare su apposito modulo, distribuito dalla Società, i dati segnati dall'apparecchio misuratore ad altre notizie relative alla lettura.

Tali moduli dovranno essere restituiti alla Società a cura degli utenti.

In caso di guasti al contatore o di impossibilità di effettuare le letture, per il consumo da fatturare si procederà come previsto al successivo art. 28.

La Società potrà inoltre sospendere l'erogazione quando la lettura del contatore non potesse essere effettuata per fatto o assenza dell'utente per un periodo superiore a un anno.

Il misuratore dell'acqua viene fornito, posto in opera e tenuto in manutenzione dalla Società che provvederà alla scelta del tipo e calibro in relazione alla natura ed al consumo minimo impegnato.

Le spese relative ai guasti del contatore o accessori, causati sia per negligenza dell'utente che per eventi atmosferici saranno a carico dello stesso.

Il contatore sarà sigillato dalla Società ed è proibito all'utente manomettere detto sigillo: la rottura dello stesso sarà considerata manomissione.

L'utente è obbligato a tener accessibile in ogni momento per la Società il luogo d'installazione del contatore, curando che il contatore stesso ed i suoi accessori siano riparati dal gelo, dalle manomissioni e da ogni causa che possa danneggiarli.

È proibito all'utente variare la posizione del contatore, o far eseguire modificazioni, riparazioni, ecc. agli apparecchi o tubazioni formanti la presa di alimentazione.

Tali operazioni sono di esclusiva pertinenza del personale della Società.

#### Art. 24 Tariffe dell'acqua, modalità di pagamento dei consumi, ritardo nei pagamenti, contributo per estendimento rete

Le tariffe dell'acqua e le quote di nolo contatore sono deliberate ed approvate dagli organismi competenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Le stesse tariffe, come da delibera del C.I.P. sono classificate per uso domestico o per uso promiscuo.

All'atto della richiesta di fornitura deve essere indicato l'uso dell'acqua ed il minimo consumo quadrimestrale è fissato in mc. 46 per tutte le utenze.

Per particolari utenze industriali, commerciali e/o artigianali potranno, su richiesta dell'utente, essere stipulati contratti di fornitura minima diversi da quanto sopra.

I relativi minimi sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale in base alla tipologia dell'utenza.

I consumi dell'acqua, le quote fisse ed i canoni saranno fatturati al titolare del contratto di erogazione, che è tenuta al pagamento entro la data di scadenza indicata in fattura, con periodicità concordata tra la Società e l'Ente concedente.

In caso di mancato pagamento della fattura alle scadenze stabilite, verrà automaticamente applicata la mora nella misura del tasso di sconto ufficiale della Banca d'Italia maggiorato di tre punti su base annua per ogni giorno di ritardato pagamento dell'importo scaduto.

Inoltre per il mancato pagamento della fattura dopo il sollecito della Società, dà diritto a quest'ultima di sospendere l'erogazione senza pregiudizio dell'azione legale e senza che tale sospensione possa comunque esonerare l'utente dall'obbligo dei pagamenti fino alla scadenza dell'abbonamento.

L'utente moroso non potrà mai pretendere risarcimenti di danni per la sospensione dell'erogazione.

In caso di ripristino dell'erogazione l'abbonato moroso pagherà oltre le somme per arretrati, le penalità e gli interessi di mora, anche le spese che la Società incontrasse per la rimessa in servizio dell'impianto e per conseguire i pagamenti, nonché i diritti per la sospensione e la riattivazione della fornitura pari a quelli di voltura.

La Società potrà emettere fatture di acconto calcolate sulla base dei consumi storici dell'utente relativi al periodo dell'anno di cui trattasi o, nel caso che non siano disponibili, di quelli previsti, con conseguente conguaglio dei consumi in occasione della prima lettura effettiva successiva.

Il pagamento dei consumi per le forniture d'acqua e delle quote di nolo degli apparecchi misuratori devono essere effettuate mediante bolletta, emessa dalla Società, presso gli Uffici Postali o le agenzie e le sedi delle Banche locali.

Gli eventuali reclami in corso non danno diritto agli utenti di ritardare i pagamenti.

Qualora l'allacciamento alle condutture stradali richieda un prolungamento delle tubazioni, l'utente sarà chiamato a concorrere alla spesa con contributo pari al 75% del relativo costo sostenuto dalla Società per i lavori di prolungamento.

Tale condizione si avrà solo nel caso in cui l'utente non avesse precedentemente corrisposto all'Amministrazione Comunale eventuali quote per oneri di urbanizzazione relative all'utenza in esame.

#### Art. 25 Nuove utenze e trapassi

Chi ottiene una fornitura di acqua resta obbligato al pagamento dei canoni e consumi dal primo giorno in cui ha avuto inizio l'erogazione dell'acqua e per il periodo previsto dall'art. 3 anche se cessasse prima di servirsi l'acqua.

Nel caso di trapasso l'utente uscente è tenuto ai pagamenti dei consumi fino alla lettura finale effettuata dall'incaricato della Società, dopo di che l'apparecchio misuratore verrà sigillato.

#### Art. 26 Diramazione della condotta al misuratore, posizione e custodia di quest'ultimo

Le opere di diramazione, a partire dalla conduttura principale fino al contatore, saranno eseguite dalla Società la quale comunica il preventivo di spesa al richiedente e dà corso all'esecuzione dell'opera soltanto dopo che il medesimo avrà provveduto al versamento del corrispettivo importo.

La scelta e la fornitura dei materiali nonché la loro posa in opera spetta alla Società.

Sono a carico dell'utente l'ottenimento delle autorizzazioni per lo scavo, secondo le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni degli Enti proprietari del suolo.

Se per servire l'utente si dovessero collocare tubazioni o loro accessori su proprietà di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla-osta del proprietario e le relative spese e canoni di servitù saranno a carico dell'utente richiedente; con l'intesa che ogni modifica a lavoro richiesto, anche successivamente, dal proprietario sarà a carico dell'utente che ha rilasciato l'allacciamento.

Il contatore dell'acqua ed i suoi accessori sarà installato al limite della proprietà privata, vicino alla sede stradale o nel luogo più idoneo stabilito dalla Società in modo tale che sia di facile accesso agli addetti dell'acquedotto.

La Società ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso, per modifiche ambientali non imputabili ad essa, venga a trovarsi in località poco adatta alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio o quando esso si trovi installato all'interno della proprietà privata.

Gli apparecchi misuratori sono custoditi in apposita nicchia o pozzetto costruiti a spese dell'utente secondo lo schema fornito dalla Società, con apposito sportello di chiusura o chiusino stradale, con possibilità per gli agenti della Società di accedervi in ogni momento.

Tutti gli apparecchi sono provvisti di apposito sigillo metallico, apposto dalla Società.

L'effrazione od alterazione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, danno luogo ad azione penale e civile contro l'utente, alla sospensione immediata della erogazione ed alla revoca della fornitura.

#### Art. 27 Guasti agli apparecchi

L'utente deve provvedere che siano riparati dal gelo o dalle manomissioni il contatore, le eventuali tubazioni di presa e gli accessori sulla proprietà privata fino al contatore, essendo egli il responsabile dei danni o dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa.

Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla Società affinché questa possa provvedere.

#### Art. 28 Irregolare funzionamento del contatore. Medie

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore il consumo dell'acqua per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura uguale a quello del corrispondente periodo

dell'anno precedente, ed in mancanza in base alla media di consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.

Nei casi di manomissione del contatore, o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo sarà determinato in base ad una dotazione idrica giornaliera di 400 l/persona costituente il nucleo familiare e comunque non inferiore a 300 mc/anno; sono fatte salve eventuali ulteriori azioni nel caso di comportamento doloso dell'utente e/o danneggiamento allo stesso imputabili.

#### Art. 29 Verifica, a richiesta, dei misuratori.

Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, la Società, dietro richiesta scritta dell'utente accom-pagnata da un deposito pari a 25 mc. d'acqua a prezzo massimo, dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente, le spese delle prove e delle riparazioni sono a carico della Società che disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente all'anno in corso in cui ha luogo l'accertamento ed eventualmente ad altro periodo anteriore quando risulti giustificato da elementi esattamente accertati, oltre al rimborso del deposito fatto dall'utente. Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del 10 in più o meno, a deflusso normale, la Società addebita un importo pari a 25 mc. d'acqua a prezzo massimo a titolo di rimborso spese.

#### Art. 30 Rifacimento di allacciamenti, spostamento tubazioni.

Quando, per modifiche od ampliamenti allo stabile sia necessario, a giudizio della Società, rifare la presa di diramazione dell'utente, si applicheranno le stesse norme previste per le nuove prese. Ogni modifica all'opera di presa richiesta dall'utente sarà a suo esclusivo carico e così pure ogni opera muraria o di scavo all'interno della sua proprietà anche se prescritta dalla Società per migliorie inerenti al servizio ed all'adeguamento dell'impianto alle norme del presente Regolamento.

Rifiutandosi l'utente di eseguire o acconsentire all'esecuzione delle opere di manutenzione, riparazione o modifiche delle sue diramazioni riconosciute necessarie dalla Società, o mancando al pagamento della fattura relativa alle opere eseguite a suo carico, potrà essere sospesa l'erogazione dell'acqua senza pregiudizio dell'azione legale per il recupero del credito con aggravio degli interessi e delle spese relative.

#### Art. 31 Spese per la derivazione

Agli effetti di quanto stabilito con gli articoli precedenti la spesa preventiva nonché i contributi ed i diritti fissati per l'esecuzione e rifacimento dell'allacciamento dovrà essere anticipata dal richiedente salvo conguaglio al termini dei lavori. Gli impianti realizzati fino al contatore divengono e rimangono di proprietà dell'Ente concedente o della Società, a seconda degli specifici accordi, benché pagati dall'utente.

#### Art. 32 Reclami

Ogni reclamo di qualsiasi genere, per essere preso in considerazione, dovrà essere inoltrato per iscritto alla Società.

La presentazione del reclamo non solleva l'utente dall'obbligo del rispetto degli impegni contrattuali e da quelli derivanti dalle norme del presente Regolamento.

Qualora l'oggetto del reclamo sia il contenuto di una bolletta, il reclamo dovrà essere presentato entro la data di scadenza della bolletta stessa.

La presentazione del reclamo non solleva l'utente dall'obbligo di effettuare il pagamento della bolletta entro il termine indicato nella stessa, con l'impegno della Società di effettuare sollecitamente gli accertamenti e di restituire quanto eventualmente versato in più per l'errore riscontrato.

## TITOLO IV NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

### Art. 33 Prescrizioni e modalità costruttive

L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente. La Società si riserva di prescrivere le norme speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno.

Sono intanto da osservarsi le norme stabilite ai seguenti punti:

- a) Quando gli stabili serviti di acqua sono situati su strade provviste di fognatura, le acque di rifiuto dovranno essere immesse nelle fogna stradale.
- b) Le tubazioni della distribuzione privata che ricadano all'esterno degli stabili, entro cortili o su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità opportuna, a sufficiente distanza dai canali di acqua ed a quota ad essi superiori

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate né di camini e, di massima, in posizione non soggetta a temperatura eccessiva.

Qualora questa ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente difese con rivestimenti isolanti o con altri mezzi di protezione.

Le condutture dovranno essere costruite e mantenute a regola d'arte; ove la conduttura debba eccezionalmente attraversare canali o condotti di fognatura, deve sorpassarli a squadra e deve essere isolata con tubi protettori e non aver giunti almeno un metro prima e dopo gli attraversamenti suddetti.

Nessun tubo portatore di acqua potabile potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento pozzi neri e simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertata necessità, detti tubi dovranno essere protetti con apposito dispositivo riconosciuto idoneo dalla Società.

Nei punti più depressi delle condotte dovranno mettersi in opera dei rubinetti che permettano di scaricare completamente le condotte interne.

Ogni colonna montante deve avere alla base oltre quello di scarico, altro rubinetto che ne consenta l'isolamento del servizio.

Tutti i rubinetti da usarsi nella distribuzione interna devono essere di tipo tale da evitare il prodursi di forti colpi di ariete nelle condotte.

È pertanto assolutamente vietata la inserzione di rubinetti maschio nelle condotte stesse.

I tubi ed i pezzi speciali da usarsi nelle installazioni interne devono essere di materiale idoneo al trasporto di acqua potabile.

### Art. 34 Divieti

È vietato collegare direttamente le condutture di acqua con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acqua non potabile o di altro acquedotto o comunque commista a sostanze estranee.

Così è vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti galleggianti.

È consentito l'uso di flussometri muniti di valvola di non ritorno.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

#### Art. 35 Impianti di pompaggio

Le installazioni per il sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici di altezza superiore ai piani di distribuzione dell'acqua, dovranno realizzarsi in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua dai serbatoi che fossero annessi all'impianto di pompaggio.

È vietato in ogni caso l'inserimento delle pompe sulle condotte direttamente collegate a quelle stradali.

I tipi di impianto di pompaggio da adottarsi saranno preventivamente approvati dalla Società, la quale potrà prescrivere lo schema da adottarsi per tali impianti.

È vietato l'impianto di serbatoi per la raccolta e distribuzione dell'acqua a uso potabile.

Tale divieto non ha luogo quando si tratti di acqua distribuita per altri usi purché il serbatoio e la condotta adduttrice siano disposti in modo che non sia possibile all'acqua di ritornare nei tubi adduttori.

#### Art. 36 Modifiche

La Società potrà ordinare in qualsiasi momento le modifiche agli impianti interni che ritenesse necessario e l'utente è dovuto ad eseguirle entro limiti di tempo che gli verranno prescritti.

In caso di inadempienza la Società avrà facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

#### Art. 37 Perdite. Danni. Responsabilità.

Ogni utente, per qualunque causa o titolo, risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

In caso di accertata perdita all'interno della proprietà privata, l'utente potrà chiedere all'ufficio Comunale che il consumo del periodo venga fatturato come massimo nello scaglione immediatamente superiore a quello risultante dalla media delle tre ultime bollette. L'utente potrà inoltre chiedere che il costo della depurazione sia rapportato alla media del consumo come sopra indicato.

La Società comunque non può essere chiamata direttamente o indirettamente a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.

#### Art. 38 Vigilanza

La Società avrà sempre diritto di ispezionare a mezzo dei suoi agenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata.

Gli agenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella proprietà privata sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della

regolarità dell'impianto e del servizio, sia in generale che nel rapporto al presente Regolamento ed ai patti contrattuali.

Dette ispezioni avranno luogo di giorno, salvo diverse prescrizioni della Società.

In caso di opposizione od ostacolo, la Società si riserva il diritto di sospensione immediata della erogazione dell'acqua fino a che le verifiche non abbiano potuto aver luogo e non sia accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto della Società alla revoca della fornitura ed alla riscossione dei canoni fino al termine del contratto, nonché alla rivalsa di qualsiasi danno.

## TITOLO V INFRAZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

### Art. 39 Infrazioni al presente regolamento

Salvo i casi di falsità o frode, per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni del presente Regolamento l'utente è tenuto a pagare le spese sostenute dalla Società oltre ad una contravvenzione pari al doppio del fisso contrattuale annuale.

La Società inoltre avrà diritto di sospendere il servizio finché la situazione non sia regolarizzata secondo le disposizioni degli incaricati della Società, fermi restando per l'utente gli obblighi del contratto.

### Art. 40 Applicazione del presente regolamento

Tutte le forniture d'acqua attuali e future saranno soggette al presente Regolamento: sono parimenti dichiarate decadute le precedenti disposizioni regolamentari in contrasto con le norme del presente Regolamento.

I contratti di fornitura precedentemente stipulati sono parimente decaduti.

Il presente regolamento è pertanto obbligatorio per tutti gli utenti.

Coloro che non intendessero accettarlo dovranno dichiararlo per iscritto alla Società.

### Art. 41 Disposizioni varie

Qualunque tassa che venisse imposta alle forniture di acqua, sugli impianti o sugli apparecchi, sarà ad esclusivo carico dell'utente.

### Art. 42 Domicilio

La Società elegge il proprio domicilio in Olgiate Molgora.

L'utente si intende domiciliato nel luogo indicato sul contratto di fornitura.

Per quanto non è previsto nel presente Regolamento sono applicabili le disposizioni vigenti sulla salute pubblica.